

26643-22



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Giorgio Fidelbo - Presidente -
Ercole Aprile
Paola Di Nicola Travaglini
Pietro Silvestri
Debora Tripicciono - Relatore -

Sent. n. sez. 871
CC - 8/7/2022
R.G.N. 19315/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
nato a (Romania)

avverso la sentenza emessa il 23 maggio 2022 dalla Corte di appello di Perugia;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Debora Tripicciono;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Piergiorgio Morosini, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia ha disposto la consegna all'Autorità Giudiziaria della Romania di _____, tratto in arresto il 30 dicembre 2021, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale

di Moinesti in relazione alla sentenza di condanna alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione inflitta per i reati di guida senza patente e in stato di alterazione da sostanze alcoliche. La consegna è stata limitata alla espiazione della pena di anni 1 di reclusione per il reato di guida sotto l'influenza di alcol o di altre sostanze per la insussistenza del requisito della doppia punibilità in relazione al reato di guida senza patente.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del consegnando, avv. articolando due motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione

Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 18, lett. h), legge n. 69 del 2005, 2 d.lgs. n. 10 del 2021 in relazione agli artt. 2 e 3 CEDU ed il carattere apparente della motivazione in relazione alla omessa acquisizione di informazioni sul regime di detenzione cui sarà sottoposto il consegnando, attese le condizioni notoriamente degradanti delle carceri rumene. Si richiamano, al riguardo, Sez. F, n. 32363 del 26/8/2021, la sentenza della Corte Edu dell'1/4/2014, Radulescu ed il rapporto del Comitato per la Prevenzione della Tortura del 2019.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 7 legge n. 69 del 2005 in quanto la Corte territoriale ha autorizzato parzialmente la consegna, facoltà non prevista dall'attuale quadro normativo mentre, invece, non potendo scindere il giudicato straniero sciogliendo impropriamente il cumulo giuridico, avrebbe dovuto rilevare l'insussistenza del requisito della doppia unibilità e rifiutare la consegna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Osserva preliminarmente il Collegio che benché per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 il pericolo di trattamenti inumani o degradanti, prima previsto dall'art. 18, lett. h), legge n. 69 del 2005, oggi non sia più contemplato tra i motivi di rifiuto obbligatorio della consegna previsti dall'art. 18, questa Corte ha condivisibilmente affermato che tale motivo di rifiuto obbligatorio della consegna continua ad essere operante, in virtù della clausola generale contenuta nel novellato art.2 legge n. 69 del 2005, in base al quale «L'esecuzione del mandato di arresto europeo non può, in alcun caso, comportare una violazione dei principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato o dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, dei diritti fondamentali e dei



fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea o dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai Protocolli addizionali alla stessa». Per tale ragione, si è affermato che sussiste una continuità normativa tra l'abrogato art.18, lett.h), legge n. 69 del 2005 ed il novellato art.2 della medesima legge (Sez. 6, n. 14220 del 14/04/2021, Rv. 280878 - 03).

Ciò premesso, va, inoltre, considerato che l'art. 16 della legge n. 69 del 2005 contempla una facoltà, rimessa alla discrezionalità del giudice, di chiedere informazioni integrative, il cui mancato esercizio non comporta alcuna sanzione processuale. L'omessa richiesta di informazioni può, tuttavia, rilevare ai fini della violazione dell'art. 2 della legge n. 69 del 2005 nel caso in cui, una volta accertata, attraverso documenti affidabili ed aggiornati, l'esistenza di un rischio sistemico di trattamenti inumani e degradanti da parte dello Stato membro, sia stata omessa la necessaria verifica in merito al trattamento detentivo del consegnando (cfr. da ultimo Sez. 6, n. 10822 del 16/03/2021, Rv. 280852 in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva disposto la consegna del ricorrente all'autorità giudiziaria della Romania ritenendo necessaria l'acquisizione di informazioni aggiornate sulle condizioni detentive del consegnando, atteso che, sebbene la Romania abbia adottato un piano di azione per la rimozione delle rilevate criticità in tema di condizioni carcerarie, il Comitato dei Ministri, pur dando atto dei consistenti progressi, ha ritenuto che questi non hanno condotto alla risoluzione definitiva dei problemi strutturali).

Invero, come recentemente ribadito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza emessa nella causa C-218/18, solo ove l'autorità giudiziaria dell'esecuzione disponga di elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati, attestanti l'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate delle condizioni di detenzione negli istituti penitenziari dello Stato membro emittente, deve procedere ai necessari accertamenti e chiedere all'autorità giudiziaria dello Stato emittente le informazioni sulle condizioni di detenzione nell'istituto penitenziario nel quale sarà recluso il consegnando al fine di valutare se esistano seri e comprovati motivi di ritenere che, a seguito della sua consegna al suddetto Stato membro, questo correrà un rischio reale di essere sottoposto ad un trattamento inumano o degradante.

1.2 Nella fattispecie in esame la Corte di appello non ha fatto buon governo di tali principi e, sulla base di generiche considerazioni relative al carattere non



aggiornato del rapporto del CPT, pur dando atto che da questo risultava comunque una situazione degli istituti penitenziari rumeni definita nel complesso "preoccupante", in assenza di elementi significativi del superamento delle rilevate carenze sistemiche (si veda al riguardo Corte Edu, 25/4/2017, Rezvimes e altri c. Romania), ha omesso di acquisire informazioni in merito al trattamento detentivo che sarà riservato al consegnando al fine di scongiurare il rischio di sottoposizione a trattamenti disumani o degradanti.

Ad avviso del Collegio, si tratta di una motivazione meramente apparente, fondata su argomentazioni generiche, prive di alcuna efficacia dimostrativa, e, in quanto tali, inidonee ad esporre un effettivo percorso logico a sostegno della decisione adottata (cfr., tra le tante, Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Rv. 263100).

Va, peraltro, aggiunto, ad ulteriore riscontro della tesi difensiva che, proprio con riferimento ad un mandato di arresto esecutivo emesso dall'autorità giudiziaria della Romania, la Corte Edu ha recentemente ravvisato la violazione dell'art. 3 CEDU in relazione ad un caso in cui era stata autorizzata la consegna senza assumere informazioni sulle condizioni detentive del consegnando (Corte Edu, 25/3/2021, Bivolaru e Moldovan c. Francia)

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Rileva il Collegio che non vi è alcuna norma della legge n. 69 del 2005 che vieta di autorizzare l'esecuzione parziale del mandato di arresto relativo a diverse fattispecie di reato (si veda, ad esempio Sez. 6, n. 11849 del 29/3/2022) i che ha annullato parzialmente la sentenza che aveva autorizzato la consegna, in considerazione della insussistenza del requisito della doppia punibilità per uno dei reati oggetto del mandato). Nella fattispecie in esame, inoltre, la Corte ha previamente assunto informazioni in merito alla pena inflitta per il reato di guida sotto l'influenza di sostanza alcoliche per cui ciò consente di escludere che abbia operato un arbitrario scioglimento del cumulo.

3. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Firenze.




P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Così deciso l'8 luglio 2022

Il Consigliere estensore

Debora Tripiccone



Il Presidente

Giorgio Fidelbo

